





# PERCORSO 1

## L'imprenditore e l'impresa





## Il caso pratico

### Impresa e professioni intellettuali

Il dottor Rufini, titolare della farmacia «Salus» si trova da qualche tempo in gravi difficoltà economiche. A causa di alcuni mancati rimborsi per prestazioni assistite, oltre che per il cattivo vizio del gioco d'azzardo, ha ritardato diversi pagamenti ad alcune ditte fornitrici ed ora teme che i suoi debitori, stanchi dei continui rinvii, si rivolgano al Tribunale perché ne dichiarino il fallimento. Preoccupato, si reca dal suo legale, il quale lo tranquillizza affermando che un'eventuale richiesta di fallimento sarà respinta dal Tribunale poiché l'attività di farmacista non integra una attività imprenditoriale commerciale, bensì si tratta di una professione intellettuale o al massimo di impresa civile e in entrambi i casi non è soggetta allo statuto dell'imprenditore commerciale che comprende anche l'assoggettabilità al fallimento. È corretta l'interpretazione data dall'avvocato? Il dottor Rufini può stare realmente tranquillo?

Sai individuare altre situazioni analoghe in cui l'esercizio di una professione intellettuale potrebbe inquadarsi come attività d'impresa?

#### Guida alla soluzione

- Lettura dell'art. 2230 c.c. per l'individuazione delle norme applicabili alle professioni intellettuali.
- Lettura degli articoli 2229, 2331, 2332 e 2333 c.c. per l'individuazione dei requisiti delle professioni intellettuali e relativa **esclusione dei professionisti intellettuali** dal novero degli imprenditori:
  - iscrizione negli Albi professionali;
  - poteri disciplinari degli ordini professionali;
  - esecuzione personale della prestazione;
  - determinazione del compenso in base all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
- **Deroga dall'esclusione:** lettura dell'art. 2238 c.c.  
Verifica dei presupposti per l'applicazione delle norme sull'impresa ad alcuni professionisti intellettuali: quando l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa. Il libero professionista diventa imprenditore solo se la professione intellettuale è svolta nell'ambito di altra attività di per sé qualificabile come impresa.
- Lettura degli articoli 122, 123 e 125 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) per la verifica delle **attività svolte dal titolare di farmacia:**
  - compravendita di medicinali messi in commercio già preparati e confezionati dal produttore;
  - preparazione in proprio di specialità medicinali o medicinali in dose.
- Verifica se l'attività di farmacista così individuata possa inquadarsi nella categoria delle **imprese** o delle **professioni intellettuali**.
- Ricerca delle teorie sull'ammissibilità nel nostro ordinamento della cosiddetta **impresa civile**.
- Lettura delle seguenti massime della giurisprudenza in riferimento alla classificazione dell'attività di farmacista e sull'ammissibilità nel nostro ordinamento dell'impresa civile:

L'attività del farmacista privato, della quale l'unità sanitaria locale si avvale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale), per la erogazione dei farmaci agli assistiti, conserva una preminente caratteristica imprenditoriale, sia pure sui generis (Cassazione, 24 febbraio 1986, n. 1149).

L'identificazione delle «aziende industriali» (beneficiarie di sgravi contributivi) deve essere compiuta alla stregua dei criteri generali di cui agli artt. 2082, 2195 e 2555 c.c.; pertanto, gli sgravi anzidetti spettano anche alle case di cura, atteso che esse costituiscono vere e proprie imprese industriali, in quanto, normalmente dotate di una complessa ed articolata organizzazione tecnica, svolgono, oltre all'attività sanitaria di cura e di assistenza degli ammalati, un'attività ricettizia, inerente alla degenza, simile a quella alberghiera e, in sostanza, attraverso l'organizzazione di capitale e di lavoro, si propongono un fine di lucro con la predisposizione di servizi a terzi (Cassazione, 22 febbraio 1985, n. 1604).



## QUIZ

- 1** Tizio assume incarico per conto di Caio di vendergli gli appartamenti da quest'ultimo acquistati da Sempronio. Tizio svolge attività d'impresa?
- 
- a) no, in nessun caso
  - b) sì, purché si avvalga di collaboratori esterni
  - c) sì, purché la sua attività sia idonea a produrre reddito
  - d) sì, purché a sua volta Caio svolga attività d'impresa
- 2** Il dott. Miracoli, medico-chirurgo che gestisce l'ospedale Paradiso e del quale risulta proprietario per un terzo, ha con l'aiuto dei suoi collaboratori deciso di acquistare macchinari molto costosi per fornire un servizio più utile ai suoi pazienti. L'attività di fornitura del servizio può qualificarsi imprenditoriale?
- 
- a) no, perché il dott. Miracoli è un libero professionista
  - b) sì, perché l'essere un libero professionista non esclude la possibilità di svolgere attività d'impresa qualora ne ricorrano i presupposti
  - c) sì, perché il dott. Miracoli si avvale dell'opera di collaboratori
  - d) sì, perché il dott. Miracoli ha investito grandi capitali
- 3** Gli enti pubblici economici sono:
- 
- a) enti imprenditoriali privati
  - b) enti di beneficenza pubblici
  - c) enti idonei a divenire pubblici
  - d) enti pubblici sottoposti alla disciplina di diritto privato
- 4** Un agricoltore che decide di utilizzare nella produzione di lattuga il famoso fertilizzante «Cresciverde» per incrementare il suo fatturato di circa il quaranta per cento, può considerarsi un imprenditore commerciale?
- 
- a) sì, perché il rischio di un magro raccolto viene essenzialmente ridotto
  - b) sì, perché il parametro per stabilire se si possa parlare di impresa agricola è l'incremento del reddito familiare
  - c) no, in nessun caso
  - d) no, anche ove decida di utilizzare delle serre

**5** Il Sig. Pezze, titolare di un'impresa, che ha inizialmente investito 600 euro, con cinque dipendenti svolge l'attività di tappezziere con prevalenza del proprio lavoro e della propria famiglia. Che tipo di imprenditore è?

- a) un medio imprenditore, poiché ha assunto lavoratori estranei alla famiglia
- b) un grande imprenditore, perché lavora in azienda con i suoi dipendenti
- c) un piccolo imprenditore, perché ha investito un capitale inferiore a 700 euro
- d) un piccolo imprenditore, perché utilizza in prevalenza il proprio lavoro

**6** Quali sono i tratti caratterizzanti l'impresa sociale?

- a) presenza di scopo di lucro
- b) assenza di scopo di lucro e finalità di interesse generale
- c) la qualifica si riferisce ad organizzazioni pubbliche
- d) finalità di interesse particolare

**7** Quale tra questi soggetti non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili?

- a) l'imprenditore commerciale
- b) le società in accomandita semplice
- c) gli imprenditori con fatturato annuo inferiore a 2500 euro
- d) il piccolo imprenditore

**8** Che cosa si intende per efficacia dichiarativa dell'iscrizione nel Registro delle imprese?

- a) che l'iscrizione è presupposto per l'applicazione di un determinato regime giuridico
- b) che gli atti e i fatti se non iscritti non sono validi
- c) che gli atti o i fatti se non sono iscritti non sono opponibili ai terzi
- d) che gli atti o i fatti producono effetti solo dal momento dell'iscrizione

**9** Per quanto tempo devono essere conservate le scritture contabili?

- a) per cinque anni
- b) per dieci anni
- c) per un anno
- d) fino a quando dura l'attività d'impresa

**10** L'imprenditore Giacobbe ha esibito le scritture contabili relative alla sua impresa, come mezzo probatorio a proprio favore in una controversia con il Sig. Paziienza, residente nell'appartamento adiacente allo stabilimento imprenditoriale. Può il giudice accogliere le scritture contabili quale mezzo probatorio, premesso che il convenuto non è un imprenditore?

- a) sì, solo se regolarmente tenute
- b) no, in nessun caso
- c) sì, ma solo se risultano evidenti profitti
- d) no, valgono solo contro l'imprenditore non anche a suo favore

- 11** Quali atti può compiere il procuratore?
- a) solo gli atti di straordinaria amministrazione
  - b) solo gli atti per i quali l'imprenditore ha concesso procura scritta
  - c) gli atti di alienazione dell'azienda pur senza il consenso dell'imprenditore
  - d) tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, siano essi necessari o solo utili al perseguimento dell'oggetto, ad esclusione degli atti inerenti la rappresentanza processuale
- 12** Il giovane Mario Sfaticatelli presta la propria attività lavorativa manuale nell'impresa familiare diretta dal padre. Ha diritto agli utili e agli incrementi?
- a) no, ne avrebbe diritto solo se prestasse attività lavorativa di natura intellettuale
  - b) no, perché avendo già diritto al mantenimento non può aver diritto agli utili
  - c) sì, ma solo in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato
  - d) sì, partecipando nella stessa proporzione degli altri familiari
- 13** Il sig. Stonato è inabilitato, ma è stato autorizzato dal giudice a continuare l'impresa del padre. È sempre necessaria per lui l'assistenza del curatore?
- a) no, perché il giudice, seppure indirettamente, lo ha riconosciuto capace
  - b) sì, ma solo per gli atti di straordinaria amministrazione
  - c) sì, ma solo se dopo l'autorizzazione pone in essere scelte errate, che possono portare a dissolvere l'azienda
  - d) sì, per tutti gli atti attinenti all'attività commerciale
- 14** Quali sono gli atti necessari per porre fine all'attività d'impresa?
- a) la domanda di cessazione al Tribunale
  - b) una dichiarazione di cessazione dell'attività da iscriversi nel Registro delle imprese
  - c) la liquidazione di tutta la merce
  - d) non è necessario alcun obbligo formale e la cessazione rimane frutto di una propria determinazione discrezionale
- 15** Quale fra questi soggetti non è un collaboratore autonomo dell'imprenditore?
- a) commesso
  - b) spedizionario
  - c) mediatore
  - d) commissionario

## Questioni di diritto

### *Il registro delle imprese e la legge n. 580/1993: in particolare la divisione in sezioni*

La nuova struttura del registro delle imprese è differente rispetto all'impianto previsto originariamente dal codice civile: il legislatore del 1993 ha, infatti, esteso l'obbligo di iscrizione a tutti gli imprenditori, anche se l'iscrizione nelle diverse sezioni costituenti il registro ha natura ed effetti differenti tra loro. Questa struttura del registro risponde, come già accennato, all'obiettivo fondamentale della piena informazione di qualsiasi tipologia di attività economica presente sul mercato.

L'art. 8 della legge n. 580/1993 prevede che **il registro delle imprese sia strutturato nel modo seguente:**

- una **sezione ordinaria**, riservata agli imprenditori commerciali (accoglie tutti i soggetti che erano già obbligati all'iscrizione presso la cancelleria commerciale del tribunale nonché gli imprenditori commerciali individuali non piccoli);
- una **sezione speciale**, che in seguito all'entrata in vigore del d.P.R. n. 558/1999 ha unificato le quattro sezioni speciali in cui fino ad allora si articolava il registro.

Oltre alla tenuta del registro delle imprese, **l'ufficio deve curare la tenuta**, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, **del REA** (il Repertorio Economico Amministrativo) al fine di garantire che nel sistema siano inserite tutte quelle notizie avente carattere economico, statistico, amministrativo (ad esempio l'attività esercitata da una società) che pur non sono richieste ai fini della iscrizione nel registro delle imprese, trattando unicamente, in base alla disciplina del codice civile, dati giuridici e non economici, ma che rappresentano notizie di grande interesse al fine di garantire il miglior livello di informazione relativamente al tessuto economico, in perfetta simmetria con quella trasparenza del mercato che si cerca di perseguire anche con il registro delle imprese.

#### **La sezione ordinaria**

Come si diceva, nella sezione ordinaria del registro trovano posto, in prima analisi, *tutti quei sog-*

*getti che erano obbligati all'iscrizione presso le vecchie cancellerie commerciali dei tribunali.*

Si tratta:

- delle **società commerciali**, costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del libro V del codice civile e cioè: le società in nome collettivo (s.n.c.); le società in accomandita semplice (s.a.s.); le società per azioni (s.p.a.); le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.); le società a responsabilità limitata (s.r.l.);
- delle **società cooperative**;
- dei **consorzi con attività esterna** di cui all'art. 2612 del codice civile nonché delle **società consortili** di cui all'art. 2615ter del codice civile.

Oltre che per i soggetti su elencati, l'art. 7 del d.P.R. n. 581/1995 ha sancito l'obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria anche per gli **imprenditori individuali non piccoli**, per i **gruppi europei di interesse economico** (GEIE) previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; per gli **enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività economica** (art. 2201 c.c.); per le **società estere** che hanno nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa (art. 25, legge 31 maggio 1995, n. 218).

Come rilevato in dottrina, *l'elencazione* dei soggetti che risultano essere iscrivibili, come formulati nel regolamento di attuazione, *ha un carattere meramente esemplificativo*: l'obbligo di iscrizione nel registro può riguardare anche soggetti non indicati nell'art. 7 del d.P.R. n. 581/1995. Un problema molto dibattuto, ad esempio, è legato all'obbligatorietà di iscrizione nel registro delle imprese delle **associazioni** o delle **fondazioni** che esercitano una attività economica. Il legislatore del codice civile ha, infatti, ignorato il problema relativo all'esercizio di una attività d'impresa da parte di questi soggetti e conseguentemente non è stata formulata alcuna norma in tema di iscrizione degli stessi nel registro delle imprese.



Sulla materia è intervenuto il Ministero dell'industria che, con la circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997, ha sancito l'obbligatorietà dell'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese per le associazioni e fondazioni che esercitano in via esclusiva o principale una attività di impresa. Le associazioni o le fondazioni che esercitano una attività economica in modo non prevalente hanno invece l'obbligo di iscrizione nel REA. In ogni caso, il termine di trenta giorni per l'iscrizione decorre dal momento dell'inizio dell'attività economica e non dalla stipula dell'atto costitutivo.

*Tutte le iscrizioni nel registro delle imprese, sezione ordinaria, producono, come già detto, gli effetti pubblicitari di cui all'art. 2193 del codice civile, salvo i casi specifici disciplinati da norme contenute nel codice civile stesso (ad esempio, il deposito del bilancio o l'iscrizione delle società di capitali) che producono effetti pubblicitari differenti a seconda dei casi.*

### Le sezioni speciali

La legge n. 580/1993 all'art. 8, 4° comma, prevedeva che fossero «iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli **imprenditori agricoli** di cui all'art. 2135 del codice civile, i **piccoli imprenditori** di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le **società semplici**», nonché che «le **imprese artigiane** iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443» venissero «altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese». Il comma 5° del medesimo articolo precisava, poi, che «l'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali».

L'entrata in vigore del d.P.R. n. 558/1999 ha, come detto, importato una radicale riforma della struttura del registro *le cui sezioni speciali sono state unificate*, restando ferma, peraltro, l'indicazione, relativamente ad ogni posizione camerale, della tipologia di appartenenza dell'impresa; informazione, quest'ultima, che rileva, in particolare, per gli effetti che tale notizia produce secondo quanto disposto da numerose leggi speciali in materia.

L'unificazione delle sezioni speciali si è resa necessaria per la complessità che era stata prodotta

dalla istituzione di quattro diverse sezioni, in particolare in termini di compilazione della modulistica, di interpretazione da parte dell'utenza, di leggibilità degli *outputs* del registro delle imprese quando un soggetto era iscritto in più sezioni speciali (si pensi al piccolo imprenditore che avesse anche un terreno agricolo coltivabile che doveva essere iscritto in due sezioni speciali).

Molto dibattuta nei mesi successivi l'emanazione della legge è stata la questione della *unicità del registro delle imprese rispetto alle sezioni speciali*: su questa tematica è intervenuto, facendo chiarezza, il regolamento di attuazione che, all'art. 7, 1° comma, ha sancito che «il registro delle imprese è unico e comprende le sezioni speciali». A conferma dell'unicità del registro, il comma 6° del medesimo articolo ha stabilito che «la numerazione dell'iscrizione degli imprenditori è annuale e progressiva e comprende anche le sezioni speciali». In merito è utile sin d'ora rilevare che a seguito dell'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 558/1999 *il numero di iscrizione nel registro delle imprese coincide con il numero di codice fiscale* sia che si tratti di un'impresa individuale che di una società. In ogni caso l'unificazione delle sezioni speciali non impedisce all'imprenditore di esercitare una serie articolata di attività diverse di cui viene riportata notizia nel registro con la sola esclusione dei casi di incompatibilità totale, come quello di una società semplice che dovesse richiedere l'iscrizione anche nella sezione ordinaria del registro.

Dall'accoglimento della tesi dell'unitarietà del registro delle imprese con la sezione speciale discendono due importanti conseguenze in tema di sanzioni e di vigilanza: innanzitutto, chi omette l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, pur essendone obbligato, deve essere sanzionato in base alla disciplina codicistica prevista in materia; ed ancora, per ciò che attiene alla funzione di vigilanza sulla sezione speciale, si deve ritenere che essa spetti al Giudice del registro, come previsto espressamente per la sezione ordinaria.

R. CROSTA, *Il registro delle imprese*, Edizioni giuridiche Simone, 2002



Rispondi alle seguenti *domande*

1 • Quali sono i soggetti che vanno iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?

.....  
.....  
.....

2 • Quali sono i soggetti che vanno iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese?

.....  
.....  
.....

3 • Che cosa è il REA?

.....  
.....  
.....

4 • Associazioni e fondazioni devono iscriversi nel Registro delle imprese?

.....  
.....  
.....

## Punti di vista Le diverse teorie sull'imprenditore occulto

Talvolta, nella pratica, l'imprenditore non agisce personalmente, ma — non volendo apparire — esercita la propria attività servendosi, nei suoi rapporti con terzi, di un altro soggetto (*prestanome*).

In tali ipotesi, quale dei due soggetti deve considerarsi «*imprenditore*»? La dottrina non si è espressa in modo unanime su tale questione e possono, pertanto, prospettarsi diverse tesi.

Per MINERVINI è *imprenditore* colui nel cui nome l'attività viene esercitata, non già colui nel cui interesse, a prescindere dalla spendita del nome, essa viene svolta.

Anche FERRI afferma che *solo il prestanome acquista la qualità di imprenditore*: «... resta pur sempre da esaminare la situazione che si verifica nella ipotesi di esercizio dell'impresa a mezzo di prestanome o di società etichetta e di stabilirne le conseguenze. Tuttavia un primo punto di fondamentale importanza può essere fissato e cioè che anche in tale ipotesi è imprenditore e dell'impresa assume la responsabilità colui nel cui nome l'impresa viene esercitata.

Non è pertanto che — come dovrebbe affermarsi nel caso in cui la spendita del nome non fosse necessaria — imprenditore debba considerarsi colui che l'impresa ha effettivamente esercitata, anche se spendendo il nome altrui, e non colui che il nome ha speso. Quest'ultimo è sicuramente imprenditore». Ciò non toglie, secondo l'Autore, che *responsabili verso i creditori* sarebbero, però, sia il prestanome sia l'imprenditore occulto, poiché colui che esercita in concreto il potere di direzione di un'impresa deve assumersene necessariamente anche il rischio e rispondere delle relative obbligazioni (c.d. *teoria del potere d'impresa*). A tale proposito, infatti, egli dice: «imprenditore è e rimane il prestanome, così come nella società di persone e nella società con unico azionista, imprenditore è la società, e non i soci o l'azionista unico. Tuttavia in quanto chi esercita il potere di gestione e assume il rischio dell'impresa è colui che sta dietro e il prestanome è un puro strumento materiale per la realizzazione della sua volontà, la responsabilità di impresa ricade anche su di lui, così come ricade sui soci di una società di persone o sull'unico azionista».

BIGIAMI, invece, perviene ad una *completa parificazione* del prestanome e dell'imprenditore occulto sul piano della responsabilità d'impresa. Il *dominus* di un'impresa formalmente altrui, pertanto, non solo risponderà unitamente al prestanome ma sarà altresì assoggettabile a fallimento insieme a lui (c.d. *teoria dell'imprenditore occulto*).

CAMPOBASSO contesta la teoria dell'imprenditore occulto ed afferma che l'imputazione dei debiti d'impresa deve ritenersi sempre retta da *indici esclusivamente formali ed oggettivi*. Pertanto «il dominio di fatto non è condizione sufficiente per esporre a responsabilità e fallimento; né, tanto meno, determina di per sé l'acquisto della qualità d'imprenditore».

L'Autore riconosce che, non chiamando a rispondere il *dominus* occulto dell'impresa, si danneggiano i creditori dell'imprenditore palese (prestanome). Egli rileva, però, che — accogliendo l'opposta soluzione — «tali creditori verrebbero avvantaggiati oltre i limiti della tutela dell'affidamento, poiché finirebbero col giovare di un patrimonio su cui non potevano fare affidamento quando concessero credito al prestanome».

Tutto ciò, inoltre, a danno dei creditori personali del *dominus*, che ignoravano e non potevano conoscere l'esistenza di una attività economica del proprio debitore gestita per il tramite di un prestanome.

### La tua opinione

Dopo aver letto le diverse posizioni assunte sull'argomento, esprimi la tua opinione, individuando la tesi secondo te più convincente e illustrando le motivazioni alla base della tua scelta

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## RASSEGNA STAMPA

### *La creatività rimodella le imprese*

La creatività nell'agire economico è mossa dalla ricerca del profitto d'impresa. Quindi riguarda sostanzialmente l'imprenditore. Questa figura centrale del capitalismo è però piuttosto trascurata dalla teoria che la stilizza nel ruolo di chi, perseguendo il massimo profitto, combina al meglio le risorse per produrre i beni che il mercato richiede. Se però non è concepibile un imprenditore senza mercato, è altrettanto vero che per analizzarne la figura bisogna andare oltre il calcolo della massimizzazione del suo profitto.

Per Schumpeter, tra gli economisti uno dei pochi e certamente il più importante che teorizzò l'imprenditorialità, l'imprenditore è tale in quanto innovatore. Il suo atto creativo sta nell'introdurre il «nuovo» pensando a ciò che può essere «utile» sul mercato (il passaggio dall'invenzione all'innovazione). La creatività dell'imprenditore inizia dove finisce il calcolo di ciò che per lui è più vantaggioso fare nel campo del «consueto e del provato dall'esperienza». A chi si getta nel nuovo mancano i dati per questo calcolo. L'imprenditore, per realizzare questa sua creatività, ha bisogno di grande energia per superare i dubbi che vengono dall'abbandono della consuetudine ma anche per vincere la reazione contro il cambiamento che viene dall'ambiente sociale. Per questo l'imprenditore è anche un «leader» mosso non tanto dalla motivazione utilitaristica del possesso dei beni che può comprare con la ricchezza che costruisce quanto da una «gioia di creare» unita alla volontà di vincere e di realizzare, attraverso l'impresa, «il sogno di fondare un impero privato».

Questa rappresentazione si adatta all'imprenditore padrone dell'impresa che cresce, ma rimane sempre piccola rispetto al mercato. È il capitalismo concorrenziale che emerge «dal basso», nel quale gli imprenditori operano per istinto, esprimendo quelli che Keynes chiama «animal spirits», gettandosi a testa bassa nel confronto con il mercato e dimenticando così la concorrenza che poi provvede a selezionarli. Da questo capitalismo delle nuove e piccole imprese è venuta la maggioranza delle idee di prodotti che hanno rivoluzionato la nostra vita negli ultimi due secoli e che hanno permesso una crescita economica che non ha precedenti nella storia.

La selezione della concorrenza produce però grandi imprese che acquisiscono potere sul mercato e si misurano tra di loro in un gioco tra pochi, nell'oligopolio. La competizione oligopolistica è mossa non più dall'istinto creativo dell'imprenditore ma dal calcolo del manager, dalle sue strategie di sviluppo dell'impresa basate sulle previsioni dei mercati e delle mosse dei rivali. L'innovazione perde così il suo carattere di creatività sponta-

nea, diventa di «routine» e viene «comandata» dalla pianificazione strategica d'impresa. In questo, Schumpeter vedeva un inesorabile declino della funzione imprenditoriale e quindi di quella «distruzione creativa» che caratterizza il capitalismo con una sua mutazione morfologica che avrebbe dovuto avvicinarlo al socialismo.

Una previsione che non si è avverata. Il capitalismo concorrenziale non è stato soppiantato da quello oligopolistico e quest'ultimo non ha prodotto grandi corporations incapaci di innovare. Dalla moltitudine degli imprenditori che operano nel primo continua a venire spontaneamente quella creatività che produce la gran parte delle idee più rivoluzionarie, mentre nelle grandi aziende che formano il secondo si concentra la spesa, di ricerca e sviluppo, per l'innovazione sistematica, che spesso raccoglie quelle idee, le perfeziona adattandole alle esigenze del mercato.

Nel mondo dell'impresa troviamo quindi due tipi di creatività. Quella spontanea dell'imprenditore innovatore e quella comandata dai manager, che si esprime nelle figure dei «creativi» e dei ricercatori nelle maggiori imprese. Mentre la prima caratterizza la nascita e l'affermazione delle imprese, la seconda serve alle maggiori come arma competitiva per rimanere nell'arena in cui si misurano con pochi rivali.

Nel sistema produttivo, la creatività trova piena espressione quando vi è saldatura tra quella delle piccole imprese che crescono e quella delle maggiori; quando cioè il «nuovo spontaneo» di successo riesce poi a organizzarsi a livello di grandi aziende. È questo un passaggio delicato perché l'organizzazione dell'attività creativa/innovativa da parte dei manager che gestiscono l'impresa per gli azionisti costituisce una negazione di quella coincidenza tra imprenditore padrone e innovatore che è terreno fertile di creatività. È però da questo passaggio che dipende l'inserimento stabile nella competizione globale. Se questo inserimento non avviene, successi anche straordinari di imprese nate e cresciute con idee innovative si riveleranno alla lunga effimeri. La scarsa capacità di organizzare un'abbondante creatività spontanea in modo da farne uno stabile vantaggio competitivo costituisce una caratteristica distintiva dell'economia italiana.

Dalla cultura delle «cose che piacciono a molti» tipica della nostra storia fioriscono periodicamente storie di successo che tuttavia non riescono alla lunga a consolidarsi in grandi realtà produttive in grado di generare una capacità competitiva che si autoalimenta. Il Paese famoso per i suoi straordinari prodotti alimentari non è presente ai primi livelli delle multinazionali del settore,

dove invece stanno stabilmente gli svizzeri della Nestlè. Non sono imprese italiane quelle che portano per il mondo la pizza (Pizza Hut), l'espresso e il cappuccino (Starbucks). Nel «sistema moda», società svedesi, spagnole, svizzere vengono prima di quelle italiane per capitalizzazione di Borsa. Siamo capaci di costruire i gioielli di Maranello ma la nostra grande industria automobilistica è andata in crisi.

La depressione creativa rilevata dalla ricerca Eurisko per il convegno «Nuovo e Utile» origina al fondo dal fatto che la componente di creatività comandata dalle maggiori imprese italiane è troppo esigua rispetto a

quella spontanea che si manifesta nelle piccole. Non sorprenderebbe che, dopo la sua strepitosa affermazione, la piccola industria del «made in Italy» soffra di questa depressione, in modo analogo a ciò che periodicamente capita agli artisti. Ma un'economia non può aspettare i tempi degli artisti se non forma al vertice delle sue imprese spinte verso la cultura dell'innovazione come flusso continuo della creatività necessaria per essere competitiva. Rischia il declino, anche se dotata di talenti.

G. NARDOZZI, *Il Corriere della Sera*, 25 settembre 2004

## Un'impresa in un giorno con la Comunicazione unica

Da oggi l'Italia avrà una chance in più per risalire dall'attuale 65mo posto nella classifica mondiale, dove ci colloca la World Bank (Doing Business 2008), sulla facilità con cui si può avviare un'attività imprenditoriale. Entra infatti in vigore la Comunicazione Unica per l'avvio dell'attività d'impresa, la procedura attraverso la quale le imprese potranno essere operative in 1 giorno e assolvere, al massimo in 7 giorni, gli adempimenti dichiarativi verso Registro delle Imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di un modello informatico unificato.

La fase facoltativa prevista dalla legge durerà sei mesi e si concluderà il 19 agosto 2008, giorno dal quale la nuova procedura sarà operativa su tutto il territorio nazionale e per tutti i tipi di imprese. Si avranno tempi certi e veloci per i riscontri: all'impresa giungerà immediatamente – presso una casella di posta elettronica certificata (PEC) gratuita, fornita dalle Camere di Commercio – la ricevuta di protocollo della pratica che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività.

In pratica, la «regia» delle comunicazioni viene affidata alle Camere di Commercio che, attraverso InfoCamere, la loro società di informatica, diventano l'unico front office per tutte le registrazioni ai fini dell'attribuzione del codice fiscale e/o della partita IVA e per l'iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche ai fini, previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL).

**Le modalità della sperimentazione** – Come da accordi tra gli enti coinvolti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio) – e in attesa della pubblicazione del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri che individua le regole tecniche per la trasmissione della Comunicazione Unica – la sperimentazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- le comunicazioni ai fini previdenziali potranno essere eseguite inizialmente solo in alcune province «pilotate» (sono state proposte: Torino, Venezia, Padova, Prato, Pescara, Ravenna, Milano, Napoli, Cagliari e

Taranto) e solo da alcuni soggetti tra imprese, associazioni, professionisti che le Camere interessate coinvolgeranno nella sperimentazione e formeranno sulla nuova procedura;

- in una seconda fase, previa verifica tra gli enti coinvolti, la sperimentazione verrà estesa a tutto il territorio nazionale e a tutti i soggetti (tipi di impresa);
- per quanto riguarda gli enti coinvolti, nel periodo sperimentale gli adempimenti che sarà possibile assolvere mediante la Comunicazione Unica saranno i seguenti:
  - Agenzia delle Entrate: tutti (dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, variazione dati, cessazione attività);
  - Camere di Commercio: tutti (iscrizioni, modifiche, cessazioni);
  - INAIL: solo iscrizioni;
  - INPS: solo iscrizioni per titolari/soci di imprese del terziario e datori di lavoro non artigiani.

Sono esclusi nella prima fase gli imprenditori agricoli.

A regime anche per INAIL ed INPS, la procedura varrà non solo per l'avvio, ma anche per comunicare variazioni e cessazione dell'impresa. Per informazioni più approfondite vedi il sito del registro imprese.

**Formazione e assistenza** – La fase più delicata per l'avvio della nuova procedura è quella della formazione e dell'assistenza agli utenti che dovranno adottarla (imprese e tutti i loro intermediari: professionisti, associazioni di categoria, agenzie di pratiche, eccetera). A tal fine, il sistema camerale, tramite InfoCamere, ha predisposto una rete di formatori attiva su tutto il territorio nazionale, cui si affiancherà una task force di specialisti per le problematiche più complesse.

[...]

dal sito [www.espresso.repubblica.it](http://www.espresso.repubblica.it),  
19 febbraio 2008

## Il Registro imprese dà l'addio alla carta

Da oggi al Registro imprese la telematica mette da parte la carta. Ma agli sportelli delle Camere di commercio c'è una gran voglia di proroga (la terza), anche se il ministero delle Attività produttive per ora la esclude. Così, quasi a sorpresa – nonostante le pressanti richieste di rinvio di commercialisti, consulenti del lavoro e tributaristi – da questa mattina tutti gli atti societari dovranno essere "sigillati" dalla firma digitale. Con due modalità: 1) l'invio online attraverso il sistema Telemaco; 2) deposito su floppy o cd-rom direttamente agli sportelli delle CdC. Gli unici atti esclusi dalla svolta sono quelli di imprese individuali, associazioni e fondazioni.

**La rivoluzione.** Per Unioncamere (che riunisce le 103 CdC) la rivoluzione telematica consentirà alle imprese risparmi nell'ordine di 260 milioni di euro all'anno. «La smart-card con la firma digitale – spiegano a Unioncamere – è un'iniziativa concreta di modernizzazione diffusa, un investimento reale per il futuro del Paese che assicurerà più trasparenza, più efficienza, maggiori risparmi per cittadini e pubblica amministrazione, più innovazione nelle imprese».

**Il partito della proroga.** Ma negli studi professionali le acque sono agitate. I più accesi sostenitori del rinvio del Registro telematico sono i commercialisti che si sono trovati di fronte alla scadenza dopo l'operazione condoni fiscali, che continuerà fino a metà ottobre. Dottori e ragionieri hanno inviato due lettere congiunte al ministro delle Attività produttive, Antonio Marzano, sollecitando anche un incontro per illustrare le loro proposte per la semplificazione delle procedure. Prima fra tutte, la richiesta per evitare la firma multipla sugli atti attraverso una modifica al Dpr 558/98 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 26 giugno). Dal ministero non è arrivata risposta. Ieri i presidenti sono però tornati in campo con un duro comunicato per confermare «che è tecnicamente e praticamente impossibile rispettare il termine». Le CdC – ricordano Antonio Tamborrino (dottori) e William Santorelli (ragionieri) – «non solo sono nell'impossibilità di rilasciare le smart card, ma non hanno ancora trovato una linea uniforme per quanto riguarda gli obblighi agli sportelli». E visto che la proroga è saltata, per i

commercialisti non resta che la riapertura dei termini fino al 31 dicembre. Riapertura che, secondo dottori e ragionieri, potrebbe essere disposta con un emendamento al Dl 147/03 sulle proroghe, all'esame della Camera.

Un rinvio «almeno fino al 30 novembre» delle procedure telematiche è stato invece chiesto dal presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Alfio Catalano, in una nuova lettera inviata ieri al ministro Marzano per garantire «un completo adeguamento alle innovative metodologie».

Anche per il presidente dell'Associazione nazionale consulenti tributari, Arvedo Marinelli, è necessario «altro tempo per mettere a punto il meccanismo della firma digitale, soprattutto alla luce del nuovo regolamento (Dpr 137/03)».

**Bene i notai.** Solo i notai non temono scosse dal debutto del Registro telematico. «Siamo in grado di operare con il nuovo sistema – dichiara il presidente del Consiglio nazionale, Antonio Mascheroni – perché non abbiamo i problemi tecnici lamentati dai commercialisti, i quali dipendono in larga parte dalla incompleta distribuzione delle smart card alle imprese. Il Notariato, al contrario, è da tempo fornito delle firme digitali per cui può già compiere le richieste di iscrizione».

**C'è chi tenta di snellire.** Per evitare contraccolpi sulle imprese, in alcune CdC come in quella di Pesaro, da questa mattina ci sarà una procedura soft. D'intesa con il giudice del Registro, il conservatore Loreno Zandri ha infatti deciso di accettare «eccezionalmente e per una sola volta le pratiche su carta solo dai soggetti obbligati impossibilitati a utilizzare o a munirsi del dispositivo di firma digitale». Una misura di buon senso che richiede – aggiunge il conservatore – «una semplice dichiarazione sostitutiva da parte dell'interessato».

**I numeri.** I bilanci depositati al 24 giugno sono 345.536, di cui 76.773 telematici. Ne mancano altri 360mila. E le smart card, dalle quali dipende il successo del Registro telematico, hanno toccato quota 650mila.

dal sito [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)



## Spunti *interdisciplinari*

### ***L'imprenditore e i fattori della produzione***

Abbiamo visto che l'imprenditore è definito dall'articolo 2082 del codice civile come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Il codice civile nulla dice riguardo l'impresa, ma questa può intendersi come l'attività di organizzazione, da parte dell'imprenditore, dei fattori produttivi.

---

### ***Esercitazione:***

Fingi di essere un imprenditore che ha appena avviato una piccola attività. Con l'aiuto dell'insegnante di economia politica dopo aver individuato i fattori della produzione indica come questi partecipano al processo produttivo.